



Ministero della Giustizia

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili

Il Direttore Generale

Roma, 23 luglio 2020

Alle Organizzazioni Sindacali

FP CGIL
coordinamento.giustizia@fpcgil.it
posta@fpcgil.it

CISL FP
fp@cisl.it
fps.giudiziario@cisl.it

UIL PA
uilpa@uilpa.it
giustizia@uilpa.it

FED. CONFSAL UNSA
info@sagunsa.it

FEDERAZIONE NAZ. INTESA FP
giustizia@confintesafp.it

FLP
giustizia@flp.it
flp@flp.it

USB
pubblicoimpiego@usb.it

OGGETTO: D.L. 19 maggio 2020 (c.d. Decreto rilancio) convertito con L.17 luglio 2020, n.77. Nota Ucan con misure organizzative e indicazioni operative dal 1° agosto 2020.

Trasmetto in allegato la nota diramata oggi alle nostre articolazioni territoriali.

Condvali relativi -

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano



Ministero della Giustizia
Ufficio Centrale degli Archivi Notarili
Il Direttore Generale

Roma, 23 luglio 2020



m_dg.UCAN100.23/07/2020.0018365.U

Ai Dirigenti dell'Amministrazione

Ai Capi degli Archivi Notarili

Al Dirigente dell'Ufficio Centrale
del Bilancio - Sezione Archivi Notarili

OGGETTO: D.L. 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto rilancio") convertito con L. 17 luglio 2020, n.77.
Connesse misure organizzative e indicazioni operative dal 1° agosto 2020.

a. Premessa

Nell'ambito delle ulteriori misure previste dal D.L. 19 maggio 2020, convertito con L. 17 luglio 2020, n.77 per contrastare il rischio di contagio connesso alla diffusione del virus COVID-19, e rilanciare al tempo stesso il sistema produttivo, l'art. 263 reca disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti.

In tale prospettiva la richiamata norma dispone che: "Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto.

2. *Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.*

Alla luce delle richiamate previsioni normative occorre impartire le conseguenti disposizioni, dettando linee operative applicabili **a far data dal 1° agosto 2020**, posto che la nota ministeriale del 4 giugno scorso aveva previsto la proroga degli accordi di lavoro agile fino al prossimo 31 luglio 2020.

Tali determinazioni non possono non tener conto di diversi fattori volti a contemperare il preminente interesse pubblico alla piena operatività e funzionalità delle strutture con l'esigenza di tutela della salute dei dipendenti.

In relazione a quest'ultima esigenza si prende atto, con cauto ottimismo, che il rischio di contagio da Covid-19 risulta, allo stato, limitatissimo su tutto il territorio nazionale, ove si faccia eccezione a sporadici focolai di infezione causati per lo più da soggetti che hanno avuto recentemente ingresso nel Paese.

Di contro, le nuove direttive vanno a cadere in pieno periodo estivo nel quale la concomitante assenza della maggior parte del personale e l'arretrato accumulatosi in questa lunga fase emergenziale impongono scelte necessitate dall'esigenza di assicurare l'apertura degli uffici e l'erogazione del servizio al pubblico.

Ulteriore, non secondaria, considerazione è che, come previsto dalla menzionata norma, dal 15 settembre 2020 cessa di avere effetto l'art. 87, comma 1, lett.a) del D.L. 18/2020 in forza del quale le amministrazioni sono state finora chiamate a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza anche in ragione dell'emergenza.

Alla luce delle considerazioni che precedono, a modifica delle disposizioni finora impartite, si ritiene di adottare le seguenti misure organizzative di cui si prega di portare a conoscenza tutto il personale dei rispettivi uffici anche assente a qualsiasi titolo.

b. Accordi di lavoro agile

La possibilità di continuare ad assicurare la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile soggiace, in primo luogo, alla valutazione, rimessa ai Responsabili degli uffici, della compatibilità di tale strumento con la necessità di disporre di un congruo numero di unità per poter assicurare la più ampia riapertura dei servizi di sportello e delle attività in genere in concomitanza con la pianificazione delle ferie estive dei dipendenti.

Con le suindicate premesse, **tutti gli Accordi di lavoro agile in essere sono prorogati fino al 15 settembre 2020**, senza necessità di apportare modifiche in tal senso agli stessi, stante la valenza di carattere generale della presente disposizione.

L'articolazione degli Accordi in essere sarà limitata, a cura dei responsabili degli uffici, ad una sola giornata settimanale ove le condizioni dell'ufficio lo consentano.

Una più ampia articolazione della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, per esigenze di carattere straordinario, andrà preventivamente prospettata, con relativa documentazione a supporto, a questa Direzione per le connesse valutazioni e determinazioni con parere del Responsabile dell'ufficio in ordine alla compatibilità della misura con le esigenze di servizio.

Laddove ricorra l'oggettiva impossibilità di accordare il beneficio per carenza di personale, occorrerà garantire ai lavoratori che presentino particolari problematiche di salute la possibilità di lavorare in stanze ove non vi siano altri colleghi apprestando tutte le ulteriori misure poste a presidio della sicurezza.

Si raccomanda, all'atto dell'esercizio del potere datoriale, di attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite con Direttiva del 4 marzo scorso, favorendo nello *smart working* il personale rientrante nelle categorie dettagliatamente indicate al punto sub 6) della stessa nel rispetto dell'ordine di priorità.

c. Misure organizzative successive al 15 settembre 2020

Il venir meno, dal prossimo 15 settembre, delle misure che limitano la presenza del personale in sede alle sole attività indifferibili, impone una riflessione, già avviata da questa Direzione, in ordine al modello organizzativo da seguire successivamente a tale data.

L'art. 263 più volte citato, superando le attuali modalità di lavoro agile cui sono preordinati gli accordi sottoscritti con i dipendenti, prevede che **fino al 31 dicembre 2020 il lavoro agile venga applicato al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità.**

Da una corretta lettura della norma discende che la platea dei potenziali beneficiari non andrà individuata nella metà della forza-lavoro disponibile, ma nella metà dei dipendenti addetti a specifici settori che consentano di operare ordinariamente da remoto.

Sarà cura di questa Direzione fornire, come per il passato, una elencazione di attività che, sulla scorta delle specifiche previsioni della normativa di settore e delle consolidate prassi operative, potranno essere affidate, compatibilmente con le esigenze della struttura, a dipendenti che vi provvedano da remoto.

Ciò comporterà, naturalmente, la completa rivisitazione dello schema di accordo di lavoro agile da sottoporre ai destinatari.

d. Organizzazione del lavoro ed erogazione dei servizi

Nel rinviare alle precedenti disposizioni impartite in dettaglio con ministeriale del 13 maggio 2020, si invitano tutti gli uffici ad assicurare fino al 31 dicembre del corrente anno la più ampia flessibilità dell'orario di lavoro dei dipendenti avuto riguardo, in particolare, all'orario di entrata e di uscita.

In merito alle attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta di servizi al pubblico (rilascio di copie, certificati, ricerche di atti, ecc.), andrà ampiamente sviluppato e consolidato l'utilizzo di modalità telematiche.

Andranno, altresì, favorite modalità di interlocuzione programmata con gli utenti consentendo l'accesso, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, o con ingresso regolamentato e scaglionato, garantendo il rispetto delle prescrizioni igienico/sanitarie dettate dalle competenti Autorità.

e. Considerazioni conclusive

Poiché le delineate misure comporteranno una sempre maggiore presenza del personale negli uffici, **si raccomanda ancora una volta vivamente di osservare le misure dettate dalle autorità governative per assicurare che la prestazione lavorativa dei dipendenti avvenga nel massimo della sicurezza possibile.**

Guido Salvi -

IL DIRETTORE GENERALE
Renato Romano

